



Codice di condotta per l'integrità della Ricerca

Indice

INDICE	1
1. PREMESSA	3
2. OBIETTIVI DEL PRESENTE CODICE	4
3. DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	4
3.1. RIFERIMENTI NORMATIVI	4
3.2. VALORI FONDAMENTALI.....	5
4. SOGGETTI DESTINATARI	6
5. PRINCIPI GENERALI E RESPONSABILITÀ	6
6. ADOZIONE DI INDICATORI DI EFFICACIA ED EFFICIENZA PER LA QUALITÀ E INTEGRITÀ DELLA RICERCA	7
7. MODALITÀ OPERATIVE PER LA PROMOZIONE DELL'INTEGRITÀ DELLA RICERCA	8
8. SVOLGIMENTO DELLA RICERCA	8
9. GESTIONE DEI DATI DELLA RICERCA	9
10. PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE	9
11. VALUTAZIONE DI PUBBLICAZIONI O PROGETTI	10
12. DIVULGAZIONE DELLE CONOSCENZE SCIENTIFICHE E COMUNICAZIONI PUBBLICHE	10
13. RUOLI, COMPITI E OBIETTIVI	11
14. DISSEMINAZIONE DEI RISULTATI	11
15. FINANZIAMENTI E INCARICHI	11
16. RAPPORTI CON ALTRI RICERCATORI	11
17. COORDINAMENTO DI PROGETTI O DI GRUPPI DI RICERCA COLLABORATIVA	12
18. CRITERI DI ATTRIBUZIONE DELL'AUTORIALITÀ	12
19. BREVETTI	12
20. ALTERAZIONE DI TITOLI O CREDENZIALI	12
21. DICHIARAZIONI DI AFFERENZA	12
22. VALUTAZIONE DI PERSONE, PROGETTI O PUBBLICAZIONI	12
23. BUONE PRASSI DI RICERCA	13



23.1.	AMBIENTE DI RICERCA	13
23.2.	FORMAZIONE, SUPERVISIONE E TUTORAGGIO	13
23.3.	PROCEDURE DI RICERCA	14
23.4.	SALVAGUARDIE	14
23.5.	PRASSI IN MATERIA DI DATI E GESTIONE DEI DATI.....	14
23.6.	COLLABORAZIONE	14
23.7.	PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE.....	15
23.8.	REVISIONE, VALUTAZIONE ED EDITING.....	15
24.	VIOLAZIONI DELL'INTEGRITÀ DELLA RICERCA	16
24.1.	FRODE SCIENTIFICA E ALTRE PRASSI INACCETTABILI	16
24.2.	FABBRICAZIONE, FALSIFICAZIONE E FURTO DI DATI	17
24.3.	CONSERVAZIONE ED ELIMINAZIONE DEI DATI DELLA RICERCA.....	17
24.4.	PLAGIO E CITAZIONI	17
24.5.	GESTIONE DELLE VIOLAZIONI E DELLE ACCUSE DI FRODE	17
24.5.1.	<i>Integrità</i>	17
24.5.2.	<i>Correttezza</i>	18
24.5.3.	<i>Procedure</i>	Errore. Il segnalibro non è definito.
25.	PRINCIPI DI CONDOTTA DEI RICERCATORI DELL'IRCCS.....	18
26.	REGALI, COMPENSI E ALTRE UTILITÀ	20
27.	CONFLITTO D'INTERESSI E OBBLIGO DI ASTENSIONE.....	21
28.	PARTECIPAZIONE AD ASSOCIAZIONI E ORGANIZZAZIONI	22
29.	COMUNICAZIONE DEGLI INTERESSI FINANZIARI E CONFLITTI D'INTERESSE	23
30.	OBBLIGO DI ASTENSIONE	23
31.	MODALITÀ DI APPLICAZIONE E SANZIONI	23



1. Premessa

Gli IRCCS sono ospedali di eccellenza che perseguono finalità di ricerca nel campo biomedico ed in quello della organizzazione e gestione dei servizi sanitari.

Il Ministero della Salute ha la vigilanza sugli IRCCS per garantire che la ricerca da essi svolta sia finalizzata all'interesse pubblico con una diretta ricaduta sull'assistenza del malato, anche perché sono di supporto tecnico ed operativo agli altri organi del SSN per l'esercizio delle funzioni assistenziali al fine del perseguimento degli obiettivi del Piano Sanitario Nazionale in materia di ricerca sanitaria e per la formazione del personale.

Il raggiungimento dello status di IRCCS, ovvero il "riconoscimento del carattere scientifico", avviene mediante una procedura di approfondita valutazione, operata da apposite strutture di audit, finalizzata a misurare attraverso opportuni indicatori il sussistere di specifici parametri di eccellenza, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 288/2003 concernente il riordino di questi Istituti.

Uno dei pilastri fondanti di tale eccellenza è quello nel campo della Ricerca Scientifica.

La Ricerca, soprattutto nei casi, come è quello dell'IRCCS, in cui l'oggetto principale di studio è costituito dalla lotta alla malattia, e più in generale, dalla ricerca del benessere degli esseri umani, assume fortissima rilevanza la connotazione etica, e si avverte la necessità di condividere e comunicare un Codice Etico cui ispirare la azione dei ricercatori.

Consapevole del proprio ruolo nel panorama scientifico nazionale e internazionale e delle proprie responsabilità nei confronti della società che derivano dalla sua natura di ente pubblico e dal suo ambito di ricerca, l'IRCCS Oncologico intende dotarsi di un Codice di etica e comportamento professionale che si affianchi e integri quanto riportato in altri documenti di natura generale già adottati (Codice di Comportamento dei dipendenti, PIAO eccetera).

Con questo specifico Codice l'IRCCS intende fornire ai suoi dipendenti che operano in particolare nell'area della ricerca indicazioni chiare, condivise dalla comunità scientifica internazionale, attuali, che siano di indirizzo in tutte le fasi del loro operato, dalla pianificazione del lavoro alla collaborazione nazionale e internazionale, alla conduzione della sperimentazione e alla produzione del dato scientifico, al suo utilizzo e alla sua divulgazione.

L'IRCCS assolve alla funzione formativa e sociale connessa alla propria attività di ricerca improntando le condotte dell'istituzione e dei singoli a regole e principi più rigorosi delle previsioni della normativa, anche in attuazione dei principi costituzionali, con particolare riguardo ai principi di solidarietà, di uguaglianza, di promozione della cultura e della ricerca scientifica e tecnica, di libertà dell'arte, della scienza e dell'insegnamento e di accesso dei capaci e dei meritevoli ai gradi più alti degli studi.

L'IRCCS salvaguarda e promuove i diritti fondamentali sanciti dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo nonché i principi e i diritti fondamentali contenuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, con particolare riguardo alla libertà della ricerca scientifica e al diritto di ogni individuo all'istruzione e all'accesso alla formazione professionale e continua. L'IRCCS si ispira anche ai principi enunciati in tutte le Carte dei diritti adottate in sede internazionale, europea e nazionale, e partecipa dei valori etici condivisi dalla comunità scientifica internazionale.

L'IRCCS riafferma il proprio carattere laico, pluralistico e indipendente da ogni orientamento ideologico, religioso, politico ed economico.

Esclusivamente al fine di agevolare la lettura, in questo documento il maschile sovraesteso verrà utilizzato per riferirsi a persone di genere femminile, maschile o non binario.



2. Obiettivi del presente Codice

Nell'adozione del presente Codice, l'IRCCS considera i principi fondamentali dell'integrità della ricerca e le soluzioni adottate a livello internazionale, tra cui:

“Codice Europeo di Condotta per l'Integrità della Ricerca”, Federazione Europea delle Accademie Nazionali di Scienze e Lettere - ALLEA (<http://www.allea.org/wp-content/uploads/2017/03/ALLEA-European-Code-of-Conduct-for-Research-Integrity-2017-1.pdf>)

“Governance of Research Integrity” – EMBO, (https://www.embo.org/documents/science_policy/governance_of_ri.pdf)

e, qualora già esistenti, le Linee guida per l'integrità della Ricerca formulate dall'IRCCS.

Il Codice integra, per quanto ivi non regolato, la normativa e i regolamenti già vigenti nell'IRCCS.

Il Codice ha lo scopo di assicurare condizioni di correttezza, trasparenza ed efficienza nella conduzione delle attività di ricerca dell'IRCCS, sia essa svolta individualmente o in gruppo, in funzione della rilevanza del servizio pubblico erogato, nonché di far conoscere e rispettare, a tutte le persone che collaborano a vario titolo con l'IRCCS, l'insieme dei valori e delle regole di condotta cui l'IRCCS intende far costante riferimento nell'esercizio delle sue attività di ricerca, a presidio della sua reputazione ed immagine.

Comportamenti contrari ai principi di seguito esposti determinano responsabilità di carattere etico o deontologico. Le condotte lesive determinano responsabilità a cui fanno seguito eventuali interventi disciplinari.

Il Codice non interferisce con eventuali responsabilità penali, civili e amministrative che possano conseguire alle violazioni dei principi e comportamenti ivi descritti.

3. Disposizioni di carattere generale

3.1. Riferimenti normativi

Il Codice di Condotta dell'Istituto Oncologico “Giovanni Paolo II” IRCCS di Bari, costituisce integrazione e specificazione del codice di comportamento dei dipendenti pubblici, previsto dall'art. 54, comma 5, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., adottato con D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 e da ultimo modificato dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito dalla legge 29 giugno 2022 n. 79.

Il Consiglio dei Ministri, infatti, ha approvato un regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”. Lo schema di DPR, adottato in attuazione di quanto previsto dal decreto legge cosiddetto ‘Pnrr 2’, dl n. 36/2022. Il decreto aggiorna coerentemente il Codice vigente del 2013, per adeguarlo al nuovo contesto socio-lavorativo e alle esigenze di maggiore tutela dell'ambiente, del principio di non discriminazione nei luoghi di lavoro e a quelle derivanti dall'evoluzione e dalla maggiore diffusione di internet e dei social media. Infatti, disciplina l'utilizzo delle tecnologie informatiche prevedendo la facoltà per l'amministrazione di svolgere gli accertamenti necessari a verificare il loro corretto utilizzo e a garantire la sicurezza degli stessi sistemi informatici, nel pieno rispetto della tutela della privacy dei dipendenti. Si prevede, altresì, un obbligo di comportamento per i dipendenti conformato al rispetto dell'ambiente, finalizzato alla riduzione del consumo energetico, della risorsa idrica e più in generale dei materiali e delle risorse fornite dall'amministrazione per l'assolvimento dei propri compiti, nonché per la riduzione dei rifiuti e per il loro riciclo. Si vietano le discriminazioni, precisando che il dipendente è obbligato a conformare la condotta sul



luogo di lavoro al rispetto della personalità, della dignità e dell'integrità fisica e psichica degli altri dipendenti e, in tema di rapporti con il pubblico, si prevede un comportamento idoneo alla soddisfazione dell'utente. Per i dirigenti, si specificano i canoni della condotta interna ed esterna in termini di integrità, imparzialità, buona fede e correttezza, parità di trattamento, equità, inclusione e ragionevolezza e si prevede il dovere dei dirigenti di cura e formazione dei collaboratori. Per quanto non esplicitamente disciplinato dal presente Codice, trovano integrale applicazione nell'ambito dell'Istituto le disposizioni del citato D.P.R. 62/2013 e ss.mm.ii.

Da ultimo, il D.Lgs n. 200 del 23.12.2022 "Riordino della disciplina **"Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico"**.

I predetti interventi legislativi rendono necessario aggiornare, rispetto alle nuove esigenze, il codice di condotta vigente in questo Ente, adottato con deliberazione n.684 del 26.07.2019 che andrà sostituito dal presente regolamento.

Il Codice è inteso quale misura di attuazione della strategia di prevenzione della corruzione e dell'illegalità, in quanto indirizzano il comportamento, e, quindi, la conseguente azione amministrativa e professionale, dei dipendenti e di coloro i quali agiscono in nome e per conto dell'Istituto, verso il pieno rispetto della legalità e dell'etica professionale e civica.

I destinatari delle disposizioni del Codice informano il proprio operato ai principi della dignità della persona umana, del bisogno di salute, dell'equità nell'accesso all'assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze, nonché dell'economicità nell'impiego delle risorse.

Il presente Codice affianca e non sostituisce gli ulteriori strumenti di regolamentazione dell'IRCCS, tra cui il PIAO, il "Codice di Comportamento" adottato in ottemperanza del DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165 (in Suppl. ordinario n. 112 alla Gazz. Uff., 9 maggio, n. 106). - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed altri.

3.2. Valori fondamentali

Il Ricercatore deve svolgere la sua attività rispettando le indicazioni del Codice di Condotta Europeo per l'Integrità della Ricerca dell'ALLEA i cui principi base sono:

- affidabilità nel garantire la qualità della ricerca, intesa come qualità della progettazione, della metodologia, dell'analisi e corretto uso delle risorse;
- onestà nello sviluppare, condurre, revisionare, presentare e comunicare la ricerca in maniera trasparente, equa, completa e obiettiva;
- rispetto per i colleghi e per tutti i partecipanti alla ricerca, per la società, gli ecosistemi, il patrimonio culturale e l'ambiente;
- responsabilità per la ricerca dall'ideazione alla pubblicazione, per la sua gestione e organizzazione, per la formazione, la supervisione e il tutoraggio, e infine per i suoi impatti più ampi sulla società.

Il Ricercatore deve inoltre operare tutelando la reputazione dell'istituzione di appartenenza anche al fine di conferire credibilità e autorevolezza all'attività scientifica.

In ogni caso, la ricerca deve essere condotta rispettando la dignità delle persone, la salute umana e delle altre specie viventi e adottando le buone prassi bioetiche.



4. Soggetti destinatari

Il Codice si applica al personale affiliato all'IRCCS e/o che svolge in esso, anche temporaneamente, attività di ricerca, indipendentemente dal livello gerarchico o di responsabilità funzionale in cui operi nonché dal rapporto contrattuale intrattenuto con l'IRCCS.

Il Codice si applica anche al personale di supporto alla ricerca, indipendentemente dal rapporto contrattuale intrattenuto con l'IRCCS, e ai collaboratori occasionali e professionali.

Il Codice si applica al personale universitario che effettua attività di ricerca a qualsiasi titolo presso l'IRCCS.

Ciascuna delle figure elencate nei precedenti commi è di seguito denominata Ricercatore.

5. Principi generali e responsabilità

Il valore e i benefici della ricerca per la società sono strettamente connessi con l'integrità della stessa. Le buone prassi della ricerca si ispirano a 4 principi generali (3.2 Valori fondamentali) e a 15 responsabilità specifiche per una condotta etica che deve accompagnare i ricercatori in tutte le fasi della loro attività, dalla progettazione, allo svolgimento della loro attività, alla diffusione dei risultati e al tutoraggio di altri.

A questi 4 principi generali si affiancano 15 responsabilità specifiche tipiche del ricercatore:

- 1. Integrità:** i ricercatori si devono assumere la responsabilità per l'affidabilità e l'attendibilità delle loro ricerche e, nelle ricerche svolte in collaborazione, tutti i partner sono responsabili dell'integrità della ricerca.
- 2. Rispetto per le regole:** i ricercatori devono conoscere e rispettare tutti i codici, norme, regolamenti applicabili alla loro disciplina e trattano i soggetti di ricerca (umani, animali, biologici, ambientali, fisici, culturali) con cura e rispetto seguendo le disposizioni giuridiche ed etiche.
- 3. Metodi di ricerca:** i ricercatori devono impiegare metodi di ricerca appropriati tenendo conto delle conoscenze d'avanguardia e basare le loro conclusioni su un'analisi critica dei dati, riportando i loro risultati e interpretazioni con obiettività e in modo completo.
- 4. Dati della ricerca:** i ricercatori devono assicurare una cura e una gestione adeguata dei dati e dei materiali della ricerca e conservare dati, che dovranno essere chiari e accurati, di tutte le ricerche condotte, anche quelle non pubblicate, per un lasso di tempo ragionevole in modo da consentire verifiche e riproducibilità delle loro ricerche da parte di terzi. Le modalità di accesso ai dati devono essere trasparenti.
- 5. Risultati della ricerca:** i ricercatori devono condividere i dati e le conclusioni delle loro ricerche in modo aperto e tempestivo, una volta stabilite le priorità e i diritti dei soggetti coinvolti.
- 6. Autorialità:** i ricercatori devono assumersi la responsabilità del loro contributo nelle pubblicazioni, nei rapporti, nelle richieste di finanziamento e nelle altre forme di comunicazione delle loro ricerche. La lista degli autori deve includere tutti coloro, e solo coloro, che soddisfano i criteri di autorialità.
- 7. Riconoscimento nelle pubblicazioni:** i ricercatori devono riconoscere nelle sezioni delle pubblicazioni a ciò dedicate, il nome e il ruolo di coloro che hanno contribuito in maniera significativa alla ricerca, ma che non soddisfano i criteri per essere riconosciuti come autori come ad esempio collaboratori, assistenti, traduttori. Analogamente è necessario nelle pubblicazioni dichiarare l'origine del finanziamento riportando il nome del finanziatore (ente, ministero,



sponsor) e il nome del progetto nell'ambito del quale la ricerca è stata condotta.

8. **Revisione alla pari:** i ricercatori, nel valutare il lavoro di altri colleghi, devono fornire una valutazione imparziale, rigorosa e rapida, rispettando al contempo la confidenzialità.
9. **Conflitto di interesse:** i ricercatori devono rivelare qualsiasi conflitto di interesse, sia finanziario che di altra natura, che potrebbe compromettere l'attendibilità del loro lavoro nelle proposte di progetto, nelle pubblicazioni, nella comunicazione al pubblico e nell'attività di revisione alla pari.
10. **Comunicazione al pubblico:** i ricercatori, quando impegnati in discussioni pubbliche sulle applicazioni e sull'importanza delle loro ricerche, devono limitare i commenti professionali nell'ambito dei loro riconosciuti campi di competenza e distinguere chiaramente i commenti professionali dalle opinioni basate su visioni personali. Inoltre, nella comunicazione delle ricerche occorre prestare attenzione che il linguaggio non manifesti qualunque forma di discriminazione di genere, etnica, religiosa o di qualsivoglia gruppo o minoranza.
11. **Denuncia di pratiche di ricerca irresponsabili:** i ricercatori hanno l'obbligo di segnalare agli uffici competenti qualsiasi condotta fraudolenta, incluso fabbricazione dei dati, falsificazioni, plagio o altre pratiche irresponsabili, come ad esempio la trascuratezza, incongruenze nella lista degli autori, uso di metodi analitici ingannevoli, che minano alla base l'affidabilità, la dignità della ricerca e il buon nome dell'Istituzione.
12. **Rettifica di pratiche di ricerca irresponsabile:** quando le accuse sono confermate, appropriate azioni devono essere intraprese come ad esempio la correzione dei dati o delle conclusioni errate o la ritrattazione dell'articolo.
13. **Ambiente di ricerca:** l'istituzione di ricerca deve creare e mantenere un ambiente che incoraggia l'integrità attraverso la formazione, indicazioni, procedure chiare e stabili nel tempo per gli avanzamenti di carriera e favorire un ambiente di lavoro che incoraggia l'integrità.
14. **Perseguimento degli obiettivi di ricerca:** i ricercatori finalizzano la propria attività all'avanzamento della conoscenza in generale e al perseguimento degli obiettivi di ricerca riportati nei documenti di riferimento (progetti approvati dagli organismi finanziatori, piano triennale).
15. **Gestione etica e responsabile delle risorse in ogni aspetto dell'attività di ricerca:** i ricercatori usano le risorse disponibili (infrastrutture, materiali, fondi pubblici e privati, personale) con responsabilità ed oculatezza privilegiando percorsi e azioni che comportano un maggior rispetto per le persone e per l'ambiente, un minor inquinamento, un minor rischio ed un minor spreco.

6. Adozione di indicatori di efficacia ed efficienza per la qualità e integrità della ricerca¹

¹ Tali indicatori sono stati individuati utilizzando le seguenti fonti:

- i. Regolamento (UE) n. 536/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulla sperimentazione clinica di medicinali per uso umano e che abroga la direttiva 2001/20/CE;
- ii. BIH QUEST Center, *Clinical trial reporting manual for universities*, reperibile al seguente link:
- iii. al link: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/aga_en.pdf.



L'IRCCS adotta, di minima, i seguenti indicatori di efficacia ed efficienza per la qualità e integrità dell'attività di ricerca al fine di una valutazione su specifici aspetti dell'attività scientifica:

- a) corsi di formazione sull'argomento integrità della ricerca, erogati con frequenza almeno biennale – e comunque a seguito dell'aggiornamento del Codice – finalizzati al raggiungimento della copertura di tutto il personale della ricerca, indipendentemente dal rapporto contrattuale intrattenuto con l'IRCCS;
- b) presenza di un Codice di Comportamento dei Dipendenti dell'Istituto per la gestione della cattiva condotta ("misconduct");
- c) numero di sperimentazioni cliniche, aventi come promotore l'IRCCS, i cui risultati siano stati divulgati attraverso gli appositi registri (**obbligatoriamente Clinical Trials Information System per gli studi interventistici farmacologici**) entro un anno dalla conclusione della sperimentazione, a prescindere dalla pubblicazione o meno degli stessi nelle riviste di settore;
- d) numero di sperimentazioni cliniche, aventi come promotore l'IRCCS, i cui risultati siano stati pubblicati su riviste scientifiche di settore con peer review entro due anni dalla conclusione della sperimentazione;
- e) presenza di codici di condotta/procedure/indicazioni pratiche per l'integrità della ricerca;
- f) indicizzazione dei Ricercatori con orcid (percentuale di Ricercatori indicizzati);
- g) condivisione dei dati di ricerca secondo le modalità FAIR (cfr. Definizioni e Articolo 9) (numero di lavori con dati condivisi/anno).

7. Modalità operative per la promozione dell'integrità della ricerca

Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del Codice, il Direttore Scientifico designa il Comitato Tecnico di Verifica (CTV) ossia un apposito gruppo di lavoro per l'integrità della ricerca costituito da professionisti interni e/o esterni scelti in qualità esperti nel campo della ricerca di base, preclinica e clinica. Detto gruppo conduce le istruttorie interne e dunque, per garantire un'istruttoria equa e approfondita, non deve avere avuto alcun ruolo nella ricerca oggetto di sospetta CSC.

L'organismo si occupa delle questioni e attività inerenti all'integrità della ricerca all'interno dell'IRCCS, anche tramite l'organizzazione di corsi di formazione per i Ricercatori, avvalendosi eventualmente del supporto di esperti esterni all'IRCCS.

8. Svolgimento della ricerca

Il Ricercatore parte dallo stato dell'arte per sviluppare le proprie idee di ricerca. Nel rispetto dei principi di libertà e di autonomia della ricerca, ogni Ricercatore definisce gli obiettivi e gli scopi, valuta la fattibilità e i potenziali impatti della ricerca, ed individua le risorse e le modalità organizzative più idonee alla sua realizzazione in termini di efficacia e sostenibilità.

La ricerca deve essere condotta utilizzando metodologie e strumenti adeguati al dominio di ricerca, ed entrambi devono essere oggetto di una documentazione esauriente e corretta.

I ruoli e compiti dei Ricercatori partecipanti sono concordati con chiarezza e imparzialità, in modo da rispettare le competenze e le qualifiche di ognuno.



Il Ricercatore fa un uso appropriato e consapevole dei fondi di ricerca.

9. Gestione dei dati della ricerca²

I dati degli studi clinici riguardano aspetti personali e di salute dei pazienti, e devono essere gestiti in conformità alla General Data Protection Regulation (EU) 2016/6792 (GDPR) (Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council, <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj/eng>) che assicura la protezione dei dati, e alle regole di Good Clinical Practice (GCP) (<https://www.ema.europa.eu/en/ich-e6-r2-good-clinical-practice-scientific-guideline>).

Tutti i dati relativi agli esperimenti condotti all'interno di una ricerca, possano essere o meno oggetto di pubblicazione, devono essere archiviati in registri di laboratorio per mantenere la tracciabilità degli esperimenti. I ricercatori sono tenuti a conservare i dati di tutti gli esperimenti in un registro cartaceo con indicazione della data dell'esperimento e un titolo. Il registro cartaceo deve contenere indicazione della localizzazione (files su computer o raccoglitori) del dato grezzo originale o della sua analisi.

L'accessibilità generale e pubblica ai dati della ricerca può essere limitata nei casi in cui i Ricercatori siano soggetti a vincoli di riservatezza, regolati da enti finanziatori o determinati dalla volontà di intraprendere un percorso di valorizzazione dei risultati della ricerca che potrebbe portare a generare dei brevetti. Tali limiti vengono meno quando i risultati della ricerca vengono pubblicati nelle riviste di settore.

Per la condivisione dei dati di ricerca, l'IRCCS adotta le modalità opportune, atte a creare e mantenere dati "FAIR" (*Findable, Accessible, Interoperable, Reusable*).

10. Pubblicazioni scientifiche

Salvi i limiti di cui al precedente articolo, il Ricercatore è tenuto a disseminare e a condividere i risultati dei propri studi con la comunità scientifica nelle forme riconosciute, tipicamente attraverso pubblicazioni nelle riviste scientifiche *peer reviewed*.

Tale attività di disseminazione deve essere onesta, accurata e compatibile con gli standard della disciplina di riferimento; deve fornire tutte le informazioni metodologiche necessarie affinché i risultati siano verificabili e riproducibili.

Il Ricercatore rispetta la riservatezza dei dati e/o dei risultati quando viene legittimamente richiesto (cfr. Articolo 7, comma 3).

Il Ricercatore evita duplicazioni dei risultati della ricerca nonché di suddividere in maniera ingiustificata i risultati della ricerca con lo scopo di ottenere un numero più elevato di prodotti scientifici.

Il Ricercatore deve citare esaurientemente e fedelmente tutte le fonti utilizzate nella ricerca.

Fermo restando quanto previsto dal successivo articolo 20, nelle pubblicazioni scientifiche devono essere riportati come coautori tutti i Ricercatori che abbiano contribuito in modo fattivo al progetto o che abbiano fornito un contributo significativo al testo dei manoscritti. L'ordine degli autori, il nome dell'autore corrispondente e l'eventuale menzione dei contributi individuali sono basati su regole condivise e definite con chiarezza, preferibilmente ad inizio progetto, secondo le prassi dei diversi ambiti disciplinari.

L'autore che assume la responsabilità di fungere da contatto di riferimento ("*corresponding author*") è l'interlocutore unico per tutte le comunicazioni relative all'articolo da parte dell'editore, deve assicurarsi



che tutti i coautori abbiano letto e approvato il manoscritto prima della presentazione alla rivista scelta ed è responsabile della diffusione delle comunicazioni editoriali agli altri autori. È il principale punto di riferimento, per la comunità scientifica, per la richiesta di informazioni, materiali e chiarimenti relativi allo studio dopo la pubblicazione. Inoltre, si assume la responsabilità della correttezza e validità scientifica delle informazioni ivi contenute e assicura la disponibilità dei dati e dei materiali prodotti.

Ciascun coautore condivide con gli altri la responsabilità di assicurarsi che la pubblicazione sia scientificamente valida e corretta. È inoltre responsabile per la correttezza del proprio specifico contributo alla pubblicazione, dovendo altresì verificare e assicurarsi che tale contributo sia stato incorporato nella pubblicazione stessa in modo scientificamente coerente e razionale.

Nella scelta della sede di pubblicazione, il Ricercatore deve valutare la reputazione della stessa nella comunità scientifica di riferimento, privilegiando, ove possibile, collocazioni in grado di favorire la più ampia circolazione delle idee e dei risultati della ricerca. Il Ricercatore deve fare ogni sforzo per identificare ed evitare le riviste illegittime o predatorie. Se possibile, si devono utilizzare canali o riviste *open access* in modo che i risultati siano gratuitamente accessibili a tutti, secondo un principio di equità e di restituzione alla comunità.

I risultati della ricerca devono essere pubblicati tempestivamente; un ritardo anormale, soprattutto se voluto, costituisce un freno al progresso scientifico e, nel caso di studi clinici, può recare danni diretti e indiretti ai pazienti. È ammesso un ritardo nella pubblicazione nel caso si stia considerando una valorizzazione della ricerca attraverso il deposito di un brevetto.

Il Ricercatore che dopo la pubblicazione di un proprio contributo scientifico vi rilevi errori o sospetti un caso di condotta scorretta, relativamente all'attendibilità o originalità dei risultati, deve informare i coautori e l'organismo/struttura/ufficio per l'integrità della ricerca (cfr. Articolo 4, comma 2) e valutare con essi le modalità di correzione o ritrattazione della pubblicazione.

11. Valutazione di pubblicazioni o progetti

Nel ruolo di revisore, di editore o di componente del comitato editoriale di riviste o di collane scientifiche, il Ricercatore è tenuto a operare con correttezza e accuratezza, sulla base delle proprie effettive competenze e conoscenze scientifiche, e ad agire in modo trasparente, assumendo decisioni fondate

esclusivamente su una valutazione oggettiva della qualità e integrità della ricerca, originalità e rilevanza dei lavori sottomessi.

Gli stessi principi e le stesse regole di comportamento devono trovare applicazione quando il Ricercatore sia chiamato a esprimere una valutazione sui progetti, sulla produzione scientifica o sulle attività svolte da altri Ricercatori.

12. Divulgazione delle conoscenze scientifiche e comunicazioni pubbliche

Il Ricercatore ha la responsabilità generale di partecipare alle attività di comunicazione della scienza e di divulgazione, in modo da rendere accessibili i risultati delle proprie ricerche a un pubblico di non esperti che potrebbe beneficiare di queste informazioni e al fine di contribuire alla diffusione di una cultura della salute e di informazioni medico-sanitarie basate sulle evidenze scientifiche.



Nell'adempiere a questa funzione, il Ricercatore ha tuttavia l'obbligo di garantire, nei limiti delle sue possibilità, che la comunicazione pubblica dei risultati della ricerca non sia oggetto di esagerazioni o distorsioni di alcun tipo e che permetta di trarre unicamente le conclusioni direttamente supportate dalle evidenze a disposizione.

Il Ricercatore, che esponga la propria affiliazione all'IRCCS, non esprime la posizione ufficiale dell'IRCCS, salvo il caso in cui sia stato espressamente e formalmente autorizzato a farlo.

13. Ruoli, compiti e obiettivi

I Ricercatori che costituiscono un gruppo di lavoro ai fini di un progetto di ricerca sono tenuti ad operare in spirito di collaborazione, impegnandosi per raggiungere i risultati, senza perseguire interessi individuali.

I compiti di ogni componente del gruppo devono essere concordati in modo trasparente, possibilmente ad inizio progetto, sulla base delle competenze dei Ricercatori coinvolti, assicurando la possibilità di una periodica rotazione dei ruoli di gestione e coordinamento e garantendo, ove possibile, l'equilibrio di genere.

La trasparenza e condivisione si applicano in modo particolare a: richieste di finanziamento; approvazione di spese e rendicontazione; trattamento, condivisione, conservazione del materiale e dei dati utilizzati nella ricerca; approvazione di lavori scientifici da sottoporre per la pubblicazione e gestione della comunicazione dei risultati della ricerca (cfr. Articoli 8 e 10).

14. Disseminazione dei risultati

La gestione delle pubblicazioni scientifiche segue le regole generali descritte nell'articolo 8.

Il Ricercatore non può divulgare autonomamente, senza autorizzazione da parte del gruppo di ricerca e dei collaboratori, informazioni non ancora pubbliche sulle attività svolte dal gruppo, sulle metodologie utilizzate e sui risultati ottenuti.

Il gruppo di ricerca deve essere sempre menzionato nelle presentazioni pubbliche.

15. Finanziamenti e incarichi

I finanziamenti o incarichi per attività di ricerca devono essere autorizzati dall'IRCCS, affinché non siano in contrasto con la mission dell'IRCCS.

16. Rapporti con altri Ricercatori

L'attività degli altri Ricercatori non può essere rallentata o ostacolata intenzionalmente.

Il Ricercatore non deve formulare intenzionalmente segnalazioni o accuse infondate riguardo presunte condotte lesive dell'integrità della ricerca da parte di altri Ricercatori né ledere volontariamente la loro reputazione. Tale comportamento è connotato da ancor maggiore gravità nell'ipotesi in cui sia perpetrato al fine di ottenere un vantaggio personale o professionale.



17. Coordinamento di progetti o di gruppi di ricerca collaborativa

Il Ricercatore che ricopra la funzione di coordinatore di una ricerca o ruoli ad esso assimilabili non deve abusare della propria posizione. In particolare, non deve imporre compiti non conformi ai ruoli definiti nell'ambito di un progetto, decisioni di spesa non condivise o incoerenti con i budget di progetto, utilizzo per scopi personali dei risultati della ricerca collettiva, divieti o limiti all'utilizzo dei dati o risultati della ricerca non giustificati da regolamentazioni Istituzionali o indicate dagli Enti finanziatori o Enti Europei.

18. Criteri di attribuzione dell'autorialità

Il Ricercatore che non ha contribuito alla pubblicazione scientifica non può essere indicato come coautore. L'attribuzione di "authorship" segue criteri irrinunciabili, ben definiti, in base ai quali è delineato il contributo alla realizzazione della ricerca (<https://www.icmje.org/recommendations/browse/roles-and-responsibilities/defining-the-role-of-authors-and-contributors.html>).

Affinché possa essere considerato autore, il Ricercatore: deve aver apportato contributi sostanziali all'ideazione o alla progettazione dell'opera; ovvero all'acquisizione, l'analisi o l'interpretazione dei dati; ovvero alla creazione di nuovo software utilizzato nel lavoro; ovvero aver redatto l'opera o averla rivista sostanzialmente. In aggiunta a ciò, deve aver approvato la versione presentata (e qualsiasi versione sostanzialmente modificata in seguito alla revisione editoriale) nonché aver accettato di essere personalmente responsabile dei propri contributi e di garantire che le critiche relative all'accuratezza o all'integrità di qualsiasi parte dell'opera, anche quelle in cui l'autore non è stato coinvolto personalmente, siano adeguatamente indagati, risolti e documentati in letteratura.

19. Brevetti

Il Ricercatore, per la tutela della proprietà intellettuale dei prodotti della ricerca, ai fini della brevettazione, rispetta le regole e le indicazioni contenute nell'apposito "Regolamento brevetti" adottato dall'IRCCS.

20. Alterazione di titoli o credenziali

Il Ricercatore non deve attribuirsi titoli e credenziali scientifiche non veritiere.

21. Dichiarazioni di afferenza

Nelle pubblicazioni scientifiche il Ricercatore non può omettere l'indicazione di afferenza all'IRCCS.

22. Valutazione di persone, progetti o pubblicazioni

Il Ricercatore non può formulare giudizi scorretti o fuorvianti su progetti, persone o prodotti della ricerca.

Il Ricercatore non può divulgare dati o informazioni riservate su progetti o prodotti della ricerca o infrangere obblighi di riservatezza se non dopo la pubblicazione dei risultati.



Il Ricercatore non deve ostacolare o rallentare la pubblicazione dei lavori scientifici.

23. Buone prassi di ricerca

Al fine di indicare le buone prassi di ricerca che ispirano le attività dell'IRCCS, si riporta nel seguito il **“codice di condotta europeo per l'integrità della ricerca”** (Edizione aggiornata), pubblicato a Berlino da ALLEA - All European Academies c/o Berlin-Brandenburg Academy of Sciences and Humanities - Jägerstr. 22/23 10117 Berlino, Germania.

Il “codice di condotta europeo” adottato con il presente articolo illustra le buone prassi di ricerca nei seguenti contesti:

- Ambiente di ricerca
- Formazione, supervisione e tutoraggio
- Procedure di ricerca
- Salvaguardie
- Prassi in materia di dati e gestione dei dati
- Collaborazione
- Pubblicazione e diffusione
- Revisione, valutazione ed editing

23.1. Ambiente di ricerca

Le organizzazioni e gli istituti di ricerca svolgono opera di sensibilizzazione e assicurano l'affermarsi di una cultura di integrità della ricerca.

Le organizzazioni e gli istituti di ricerca hanno un ruolo guida nel definire politiche e procedure chiare in materia di buone prassi di ricerca e di gestione adeguata e trasparente delle violazioni.

Le organizzazioni e gli istituti di ricerca promuovono infrastrutture idonee per la gestione e la protezione dei dati e dei materiali di ricerca in tutte le loro forme (inclusi dati qualitativi e quantitativi, protocolli, processi, altri artefatti di ricerca e metadati associati), necessarie a fini di riproducibilità, tracciabilità e responsabilità.

Le organizzazioni e gli istituti di ricerca premiano le prassi aperte e riproducibili in materia di assunzione e promozione dei ricercatori.

23.2. Formazione, supervisione e tutoraggio

Le organizzazioni e gli istituti di ricerca assicurano che i ricercatori ricevano una formazione rigorosa in materia di progettazione, metodologia e analisi.

Le organizzazioni e gli istituti di ricerca elaborano attività di formazione appropriate e adeguate in tema di etica e integrità della ricerca, per portare i codici e le norme pertinenti a conoscenza di tutti gli interessati.

Lungo tutto il loro percorso professionale, dal grado più basso a quello più elevato, i ricercatori seguono percorsi formativi in tema di etica e integrità della ricerca.

I ricercatori di grado più elevato, i responsabili di ricerca e i supervisori svolgono opera di tutoraggio per i membri del proprio gruppo e offrono occasioni di formazione e orientamenti specifici per svilupparne, progettarne e strutturarne adeguatamente l'attività di ricerca e per promuovere una cultura di integrità della ricerca.



23.3. Procedure di ricerca

I ricercatori tengono conto delle conoscenze d'avanguardia nell'elaborazione delle idee di ricerca.

I ricercatori progettano, svolgono, analizzano e documentano la ricerca in maniera rigorosa e ragionata.

I ricercatori fanno buon uso dei fondi per la ricerca e li utilizzano con coscienza.

I ricercatori pubblicano i risultati e le interpretazioni della ricerca in maniera aperta, corretta, trasparente e accurata, rispettando la riservatezza dei dati o dei risultati della ricerca quando viene loro legittimamente richiesto.

I ricercatori comunicano i risultati in modo compatibile con gli standard della disciplina e in modo che, se del caso, possano essere verificati e riprodotti.

23.4. Salvaguardie

I ricercatori rispettano i codici e le norme applicabili alla loro disciplina.

I ricercatori trattano i soggetti di ricerca – che siano soggetti umani, animali, culturali, biologici, ambientali o fisici – con cura e rispetto, conformemente alle disposizioni giuridiche ed etiche.

I ricercatori tengono debitamente conto della salute, della sicurezza e del benessere della comunità, dei collaboratori e degli altri soggetti connessi alla loro ricerca.

I protocolli di ricerca prendono in considerazione con la dovuta sensibilità le differenze di età, genere, cultura, religione, origine etnica e classe sociale.

I ricercatori riconoscono e gestiscono i pericoli e i rischi potenziali connessi alla loro ricerca.

23.5. Prassi in materia di dati e gestione dei dati

Ricercatori, organizzazioni e istituti di ricerca assicurano una cura e una gestione adeguate di tutti i dati e materiali di ricerca, compresi quelli non pubblicati, assicurandone la conservazione sicura per un lasso di tempo ragionevole.

Ricercatori, organizzazioni e istituti di ricerca assicurano che l'accesso ai dati sia il più libero possibile, limitato solo nella misura del necessario e, se del caso, conforme ai principi FAIR (reperibilità, accessibilità, interoperabilità e riutilizzabilità) di gestione dei dati.

Ricercatori, organizzazioni e istituti di ricerca assicurano trasparenza sulle modalità di accesso e di utilizzo dei propri dati e materiali di ricerca.

Ricercatori, organizzazioni e istituti di ricerca riconoscono i dati come prodotti di ricerca legittimi e citabili.

Ricercatori, organizzazioni e istituti di ricerca assicurano che in tutti i contratti e gli accordi relativi ai risultati della ricerca siano inserite disposizioni eque e corrette sulla gestione dell'utilizzo dei risultati, sulla loro proprietà e/o sulla loro tutela nel quadro dei diritti di proprietà intellettuale.

23.6. Collaborazione

Nelle ricerche svolte in collaborazione, tutti i partner sono responsabili dell'integrità della ricerca.

Nelle ricerche svolte in collaborazione, tutti i partner concordano sin dall'inizio gli obiettivi della ricerca, nonché il processo di comunicazione della ricerca stessa nel modo più trasparente e aperto possibile.



Fin dall'inizio della collaborazione tutti i partner concordano formalmente i risultati attesi e gli standard concernenti l'integrità della ricerca, la normativa e le regole applicabili, la protezione della proprietà intellettuale dei collaboratori e le procedure per la gestione dei conflitti e dei casi di frode.

Nelle ricerche svolte in collaborazione, tutti i partner sono adeguatamente informati e consultati sulle domande di pubblicazione dei risultati della ricerca.

23.7. Pubblicazione e diffusione

Tutti gli autori sono pienamente responsabili del contenuto della loro pubblicazione, salvo diversamente specificato.

Tutti gli autori concordano l'ordine in cui i loro nomi compariranno sulla pubblicazione, riconoscendo che la qualifica di autore si basa su un contributo significativo alla progettazione della ricerca, alla raccolta dei dati pertinenti o all'analisi o interpretazione dei risultati.

Gli autori assicurano che il proprio lavoro sia messo a disposizione dei colleghi, in maniera tempestiva, aperta, trasparente e accurata, salvo diversamente concordato, e si impegnano ad essere onesti nelle comunicazioni al pubblico, ai mezzi di comunicazione tradizionali e ai media sociali.

Gli autori riconoscono nelle forme opportune l'importanza dell'opera e del contributo intellettuale di altri, compresi collaboratori, assistenti e finanziatori, che hanno influito sulla ricerca oggetto di pubblicazione e ne citano correttamente i relativi lavori.

Tutti gli autori dichiarano i conflitti di interesse e il sostegno finanziario o di altra natura per la ricerca o la pubblicazione dei risultati.

Senecessario, autorieditoripubblicano correzioni o ritrattazioni dei loro lavori, secondo procedure chiare, indicandone i motivi e rendendo merito agli autori per aver effettuato tempestivamente le correzioni dopo la pubblicazione.

Ai fini della pubblicazione e della diffusione, autori ed editori considerano i risultati negativi altrettanto validi di quelli positivi.

I ricercatori rispettano questi stessi criteri sia che pubblichino su riviste in abbonamento, su riviste ad accesso libero o su qualsiasi altra forma di pubblicazione alternativa.

23.8. Revisione, valutazione ed editing

I ricercatori prendono seriamente il loro impegno verso la comunità scientifica, esprimendo pareri in qualità di referee e partecipando all'attività di revisione e valutazione.

I ricercatori rivedono e valutano in maniera trasparente e giustificabile le domande di pubblicazione, finanziamento, nomina, promozione o compenso.

Revisori o curatori in situazione di conflitto di interessi non partecipano alla decisione sulla pubblicazione, la nomina, il finanziamento, la promozione o il compenso.

I revisori mantengono la riservatezza, tranne in caso di previo assenso alla divulgazione.

Revisori e curatori rispettano i diritti degli autori e dei candidati, e richiedono il permesso di utilizzare le idee, le interpretazioni o i dati presentati.



24. Violazioni dell'integrità della ricerca

È essenziale che i ricercatori padroneggino le conoscenze, le metodologie e le prassi etiche relative al proprio settore. Il mancato rispetto delle buone prassi di ricerca costituisce una violazione delle responsabilità professionali. Tale mancanza nuoce al processo di ricerca, compromette i rapporti tra ricercatori, mina la fiducia nella ricerca e la sua credibilità, provoca uno spreco di risorse e può esporre i protagonisti e gli utenti della ricerca, la società e l'ambiente a danni evitabili.

24.1. Frode scientifica e altre prassi inaccettabili

La frode scientifica è tradizionalmente definita come la fabbricazione, la falsificazione o il plagio (la categorizzazione cosiddetta FFP) nella proposta, nella realizzazione o nella revisione della ricerca o nella comunicazione dei risultati:

- Per **fabbricazione** si intende l'invenzione di risultati che vengono registrati come se fossero reali.
- Per **falsificazione** si intende la manipolazione di materiali, attrezzature o processi di ricerca, oppure l'ingiustificata modifica, omissione o soppressione di dati o risultati.
- Per **plagio** si intende l'utilizzo dei lavori e delle idee di altre persone senza citare la fonte originaria, violando così i diritti dell'autore o degli autori originari sulla propria produzione intellettuale.

Queste tre forme di violazione sono considerate estremamente gravi in quanto falsano i risultati della ricerca. Esistono altre violazioni delle buone prassi di ricerca che danneggiano l'integrità dei processi di ricerca o dei ricercatori. Oltre alle violazioni dirette delle buone prassi indicate nel presente codice di condotta, esempi di altre prassi inaccettabili sono i seguenti (l'elenco non è esaustivo):

- Manipolare la paternità delle pubblicazioni o denigrare il ruolo svolto da altri ricercatori nelle pubblicazioni.
- Ripubblicare parti sostanziali di proprie pubblicazioni precedenti (comprese le traduzioni) senza riconoscere o citare correttamente l'originale ('autoplagio').
- Effettuare citazioni selettive per mettere in risalto i propri risultati o per compiacere curatori, revisori o colleghi.
- Astenersi dal divulgare i risultati della ricerca.
- Consentire a finanziatori/sponsor di mettere a repentaglio l'indipendenza del processo di ricerca o della comunicazione dei risultati, così da introdurre o favorire interpretazioni distorte.
- Ampliare inutilmente la bibliografia di uno studio.
- Accusare premeditadamente un ricercatore di frode o di altre violazioni.
- Offrire una rappresentazione falsata dei risultati della ricerca.
- Esagerare l'importanza e l'applicabilità pratica dei risultati.
- Ritardare od ostacolare scorrettamente il lavoro degli altri ricercatori.
- Abusare del proprio grado per incoraggiare violazioni dell'integrità della ricerca.
- Ignorare presunte violazioni dell'integrità della ricerca da parte di altri o coprire le risposte inadeguate alla frode o ad altre violazioni da parte delle istituzioni.
- Fondare o sostenere riviste che compromettono il controllo di qualità della ricerca ("riviste predatorie").



Nella forma più grave le prassi inaccettabili sono passibili di sanzioni, ma è comunque necessario fare ogni sforzo per prevenirle, scoraggiarle e bloccarle mediante un'opera di formazione, supervisione e tutoraggio e grazie allo sviluppo di un ambiente di ricerca positivo e capace di sostenere i ricercatori.

Ferma restando l'eventuale rilevanza in sede civile e penale, costituiscono violazioni dei doveri dei ricercatori nello svolgimento dell'attività di ricerca:

- la creazione parziale o totale di risultati inesistenti;
- la manipolazione dei dati e dei risultati della ricerca;
- il plagio, inteso come l'uso del lavoro e delle idee altrui senza la corretta attribuzione alla fonte originaria;
- l'inclusione nella lista di autori di soggetti che non hanno preso parte alla ricerca;
- l'esclusione dalla lista di autori, nell'ordine concordato, di soggetti che hanno preso parte alla ricerca, fornendo un contributo significativo al disegno della ricerca, alla raccolta dei dati o all'analisi dei risultati;
- il riportare il contenuto di un proprio lavoro precedentemente presentato, senza mostrare i riferimenti del lavoro stesso.

24.2. Fabbricazione, falsificazione e furto di dati

Il Ricercatore non può fabbricare dati di una ricerca né può alterare o omettere dati o risultati della ricerca di proposito; non può pubblicare risultati ingannevoli o incompleti o ottenuti utilizzando metodi difforni a quelli descritti nell'articolo 8, rubricato "Pubblicazioni scientifiche". I dati, metodi e risultati della ricerca non possono essere utilizzati senza il consenso di chi li ha elaborati o prodotti, se non dopo la pubblicazione.

24.3. Conservazione ed eliminazione dei dati della ricerca

È vietato al Ricercatore raccogliere in modo ingannevolmente selettivo o distruggere materiali, dati, registri e informazioni essenziali alla verifica dei risultati della ricerca.

L'eventuale eliminazione potrà avvenire seguendo regolamenti interni o altri accordi con enti finanziatori o sponsor della ricerca.

24.4. Plagio e citazioni

Il Ricercatore non può presentare come propri dati, idee, risultati o progetti di altri Ricercatori, appropriandosene intenzionalmente.

Il Ricercatore non può imporre la citazione di lavori non essenziali al fine di aumentare l'impatto della produzione scientifica propria o altrui, il prestigio di una rivista o di un gruppo di ricerca.

24.5. Gestione delle violazioni e delle accuse di frode

È sempre nell'interesse della società e dei ricercatori che le violazioni siano gestite in maniera coerente e trasparente. In qualsiasi indagine è necessario integrare i seguenti principi:

24.5.1. Integrità

Le indagini sono corrette, esaustive e opportunamente condotte, senza nulla togliere a precisione, obiettività o accuratezza.

Le parti coinvolte nella procedura dichiarano i conflitti di interessi che potrebbero emergere nel corso dell'indagine.



Si adottano misure per garantire che le indagini pervengano a conclusione.

Viene garantita la riservatezza, per tutelare i soggetti coinvolti nelle indagini.

Nel corso delle indagini le istituzioni tutelano i diritti degli informatori, per evitare che le loro prospettive di carriera siano messe a rischio.

Le procedure generali per la gestione delle violazioni delle buone prassi di ricerca sono disponibili pubblicamente e sono accessibili, così da garantirne la trasparenza e l'uniformità.

24.5.2. Correttezza

Le indagini si svolgono secondo la procedura prevista garantendo correttezza nei confronti di tutte le parti.

Le persone accusate di frode scientifica ricevono tutti i dettagli delle accuse e hanno diritto a un giusto processo per rispondere alle accuse e presentare prove.

A carico di coloro nei confronti dei quali è confermata l'accusa di frode sono presi provvedimenti proporzionati alla gravità della violazione.

Opportune misure di riparazione sono adottate a favore dei ricercatori scagionati dall'accusa di frode.

Chiunque sia accusato di frode scientifica è ritenuto innocente fino a prova contraria.

25. Principi di condotta dei ricercatori dell'IRCCS

I ricercatori dell'IRCCS ispirano la propria attività e la dirittura del proprio contegno ai principi sanciti dagli articoli precedenti e ad essi danno concreta attuazione nelle realizzazioni quotidiane, impegnandosi, peraltro, a contrastare qualunque forma di loro violazione o di abuso.

I ricercatori sono tenuti, in particolare, ad astenersi:

- da ogni comportamento lesivo dell'immagine dell'IRCCS nonché dell'onore e della reputazione di colleghi, collaboratori, frequentatori a vario titolo e di chiunque altro entri in contatto con le strutture dell'IRCCS. A tal fine, va prestata particolare attenzione all'utilizzo di vocaboli e locuzioni che potrebbero risultare, esplicitamente o implicitamente, offensivi;
- da ogni comportamento che possa configurare, a causa dell'autorità legata alla posizione ricoperta, un'indebita o inopportuna interferenza nell'esercizio di funzioni e di prerogative che ricadono nella sfera di attribuzioni di altri componenti della comunità scientifica;
- da ogni comportamento che possa comunque configurarsi come una forma di violenza morale, di molestia sessuale, di pressione psicologica o di persecuzione nei confronti di altri componenti della comunità scientifica.

I componenti della comunità scientifica si impegnano a perseguire l'uguaglianza sostanziale all'interno della stessa. Chiunque entri a far parte della comunità scientifica deve essere accolto in modo adeguato e inclusivo, garantendo un accesso rapido ed efficiente ai servizi dell'Istituto e a tutti gli strumenti necessari a svolgere, al meglio, i compiti affidati.

È vietata qualunque forma di discriminazione, tanto diretta quanto indiretta, di individui o gruppi di individui basata sull'età, sul sesso, sull'etnia, sulla religione, sulla disabilità, sull'orientamento sessuale, sullo stato civile, sullo stato di gravidanza o su qualunque altra caratteristica.

Coloro che hanno la competenza e l'autorità devono prevedere forme organizzative che permettano l'effettiva eliminazione degli ostacoli al pieno svolgimento delle attività di studio, di lavoro e di ricerca,



adottando strumenti e metodi che valorizzino appieno le conoscenze e le capacità delle persone che si trovano in situazioni di particolare disagio fisico e/o psichico.

I componenti della comunità scientifica si adoperano per salvaguardare e per promuovere le libertà individuali, con particolare riguardo alla libertà di manifestazione del pensiero, come strumento essenziale per raggiungere le finalità dell'IRCCS.

I componenti la comunità scientifica si impegnano a esercitare la loro libertà con onestà e con correttezza, assumendosi la responsabilità degli atti compiuti e ricorrendo anche a sistemi di autoregolamentazione volti ad illustrare alla comunità scientifica e alla società la metodologia, i risultati, l'integrità e l'impatto etico delle ricerche.

Ogni atto o comportamento lesivo delle libertà individuali è severamente condannato come contrario allo spirito della comunità scientifica dell'IRCCS.

Coloro che hanno la competenza e l'autorità devono prevedere forme e condizioni organizzative che permettano a tutti i membri e interlocutori di esercitare concretamente la loro libertà. Tutti i membri della comunità scientifica devono adoperarsi per eliminare gli ostacoli che, in qualunque modo, possano limitare o condizionare l'autonomia dell'Istituto.

Ogni collaborazione con enti, istituzioni, soggetti pubblici o privati deve essere svolta nel pieno rispetto dell'autonomia e dell'indipendenza dell'Istituzione IRCCS, respingendo qualunque eventuale pressione esercitata da influenze politiche o di interessi particolari.

L'attività di ricerca è libera e deve essere finalizzata all'ampliamento e all'approfondimento del sapere, per la promozione del progresso civile e culturale.

Ogni ricercatore è responsabile dei risultati di autonomia e originalità relativi alla propria ricerca.

I membri della comunità scientifica dell'IRCCS sono invitati ad adeguarsi alle buone pratiche identificate nella Dichiarazione di Singapore e nello European Code of Conduct for Research Integrity, qui di seguito indicativamente richiamate:

- rispondere dell'attendibilità delle proprie ricerche;
- essere diligenti e accurati in tutte le fasi della ricerca e usare i fondi di ricerca responsabilmente;
- nei protocolli di ricerca, ove possibile e rilevante, tenere conto di fattori sensibili e rispettare la normativa in tema di tutela dei dati personali (ad es., età, genere, religione, etnia, ecc.);
- nelle ricerche in collaborazione, assicurarsi che tutti i collaboratori concordino con obiettivi della ricerca, modalità di comunicazione, modalità di gestione di potenziali conflitti, informazioni sulla pubblicazione dei risultati della ricerca;
- mantenere traccia chiara e accurata di tutte le ricerche, in modo da consentirne la verifica e la replica. Conservare i dati e il materiale di ricerca per un periodo ragionevole e garantire, per quanto possibile, un accesso aperto con procedure trasparenti. Assicurarsi, al contempo, che ne sia protetta la proprietà intellettuale;
- assumersi la responsabilità del proprio contributo nelle pubblicazioni;
- valutare la ricerca degli altri con equità, sollecitudine e rigore, segnalando ogni potenziale conflitto di interesse;
- valutare l'opportunità di segnalare alle autorità appropriate ogni sospetto di condotta scorretta o di pratiche irresponsabili che minano l'attendibilità della ricerca.

Sono da evitare pratiche quali la reciproca citazione tra articoli di autori diversi, al fine di contribuire all'innalzamento degli indici bibliografici e l'eccessiva e artificiosa suddivisione dei risultati della ricerca, al fine di aumentare il numero delle pubblicazioni.



Il dipendente rispetta quanto previsto dal Codice di comportamento aziendale, tenuto conto del ruolo rivestito e della funzione sociale e formativa svolta dall'IRCCS.

A tal fine, il dipendente non può usare il nome, il marchio e il logo dell'IRCCS, se non per attività collegate all'incarico svolto presso lo stesso, e sempre previa autorizzazione della Direzione Strategica.

In tutte le proprie attività private, ivi inclusa la partecipazione a siti web e social network, il dipendente pone particolare cura al fine di non recare danno all'immagine dell'IRCCS, e nel rispetto della regolamentazione interna dello stesso.

Fermo restando il rispetto delle norme regolamentari che disciplinano l'utilizzo degli strumenti informatici, il dipendente è personalmente responsabile della gestione delle proprie credenziali di accesso al sistema informatico, al protocollo informatizzato e alle banche dati, alle quali sia autorizzato ad accedere per ragioni del suo ufficio. Tali credenziali non devono mai essere comunicate a terzi soggetti. Il dipendente deve custodire con diligenza tutti i dispositivi informatici a esso assegnati, avendo cura di non lasciare mai incustodita la propria postazione di lavoro, mantenendo aperto l'accesso alle banche dati riservate.

Fermo restando il rispetto delle norme regolamentari che ne disciplinano l'utilizzo, è fatto divieto ai dipendenti di utilizzare impropriamente la posta elettronica istituzionale.

I dipendenti devono avere cura dei mezzi e dei materiali loro affidati e adottare le cautele necessarie per impedirne il deterioramento, la perdita o sottrazione. In particolare, è onere del dipendente curare lo spegnimento delle luci, degli impianti di climatizzazione e dei PC al termine dell'orario di servizio.

26. Regali, compensi e altre utilità

Al riguardo, valgono le norme stabilite dal Codice di Comportamento adottato dall'IRCCS nell'ambito del proprio "Codice di Comportamento", adottato in esecuzione dell'art. 54 del decreto 30 marzo 2001, n. 165 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche

I regali e le altre utilità comunque ricevuti fuori dai casi consentiti, sono immediatamente messi a disposizione dell'Amministrazione per la restituzione, ovvero, nel caso in cui quest'ultima non sia possibile, per essere usati per fini istituzionali o di beneficenza.

Il dipendente comunica al Responsabile della prevenzione della corruzione il ricevimento di regali e/o altre utilità, fuori dai casi consentiti dal "Codice di Comportamento". La comunicazione deve essere effettuata tempestivamente in forma scritta.

I regali e, ove possibile, le altre utilità, ricevuti al di fuori dei casi consentiti e qualora non ne sia possibile la restituzione, sono consegnati dall'interessato alla Direzione Amministrativa dell'IRCCS entro e non oltre otto giorni dalla ricezione.

Il presente Codice rinvia all'art. 53 del d. lgs n. 165/01 e alla regolamentazione interna per la disciplina dei criteri e delle procedure per il rilascio dell'autorizzazione e per il conferimento degli incarichi non compresi nei compiti e doveri d'ufficio.

I ricercatori sono, inoltre, tenuti a fornire preventiva comunicazione degli incarichi non soggetti ad autorizzazione, al fine di consentire la valutazione di eventuali interferenze e conflitti d'interesse, anche potenziali, con lo svolgimento dei compiti d'ufficio.

I predetti soggetti non accettano alcun tipo di incarico di collaborazione o di consulenza, gratuito o retribuito, da soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all'attività e ai compiti svolti.



Ai fini del presente articolo:

- per “incarichi di collaborazione” si intendono incarichi di qualsiasi tipologia e a qualsiasi titolo (a titolo esemplificativo e non esaustivo, incarichi di consulente, perito, arbitro, revisore, procuratore, etc.);
- per “soggetti privati” si intende ogni ente privato, anche senza scopo di lucro, con esclusione degli enti privati previsti nell’Elenco delle amministrazioni pubbliche (inserite nel conto economico consolidato, individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196), degli enti partecipati in misura maggioritaria da una pubblica amministrazione, nonché i soggetti giuridici generati nell’ambito delle attività di trasferimento tecnologico.

Possono essere considerati, a titolo esemplificativo, indice di “un interesse economico significativo” i seguenti casi:

- l’essere o l’essere stati iscritti, nel triennio precedente, ad albi di appaltatori di opere e/o lavori pubblici o ad albi di fornitori di beni o di prestatori di servizi tenuti dal servizio di appartenenza del dipendente;
- l’aver partecipato, nel triennio precedente, a procedure per l’aggiudicazione di appalti, sub-appalti, cottimi fiduciari o concessioni di lavori, servizi o forniture o a procedure per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari o l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere curate dal servizio di appartenenza del dipendente;
- l’aver presentato offerta tecnica e/o economica nell’ambito di una procedura di gara in via di espletamento.

27. Conflitto d’interessi e obbligo di astensione

Fermi restando gli obblighi generali di trasparenza, il dipendente, all’atto dell’assegnazione all’ufficio, informa per iscritto il dirigente di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando:

- a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;
- b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all’ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.

Il dipendente è tenuto a comunicare tempestivamente, in forma scritta, al dirigente della Unità/Struttura di appartenenza la sussistenza di ipotesi di conflitto di interessi che potrebbero rendere necessaria la sua astensione in decisioni o attività al fine di assicurare l’imparzialità dell’agire pubblico, motivandola espressamente.

Tale comunicazione va effettuata entro 10 giorni dal momento in cui il conflitto d’interessi si è manifestato.

Il conflitto di interessi va inteso in un’accezione ampia, come ogni situazione nella quale un interesse privato del soggetto tenuto al rispetto del Codice di comportamento interferisce o potrebbe interferire con lo svolgimento imparziale dei suoi doveri pubblici. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall’intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici.

Il conflitto, in particolare, può essere:

- a) attuale, cioè presente al momento dell’azione o decisione del soggetto tenuto al rispetto del Codice;



- b) potenziale, ossia che potrà diventare attuale in un momento successivo;
- c) apparente, ovvero che può essere percepito dall'esterno come tale;
- d) diretto, cioè che comporta il soddisfacimento di un interesse del soggetto tenuto al rispetto del Codice;
- e) indiretto, ossia che attiene a entità o individui diversi dal soggetto tenuto al rispetto del Codice, ma allo stesso collegati.

Il Dirigente destinatario della segnalazione relativa alla situazione di conflitto di interesse (potenziale o attuale) deve valutare la condizione sottoposta alla sua attenzione e deve rispondere per iscritto al dipendente medesimo, sollevandolo dall'incarico (ed eventualmente anche disponendo il suo trasferimento ad altro ufficio), laddove ravvisi la sussistenza del conflitto di interessi, oppure motivando espressamente le ragioni che consentono, comunque, l'espletamento dell'attività da parte del dipendente. Nel caso in cui sia necessario sollevare il dipendente dall'incarico, esso dovrà essere affidato dal dirigente ad altro dipendente, ovvero, in carenza di dipendenti professionalmente idonei, il dirigente dovrà avocare a sé ogni compito relativo a quel procedimento.

All'esito della procedura sopra descritta, il Dirigente destinatario della segnalazione relativa alla situazione di conflitto d'interesse deve darne comunicazione al Direttore Generale dell'Istituto e al Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, che vigila sul rispetto dei tempi di presentazione delle dichiarazioni e sull'effettiva adozione dei provvedimenti conseguenti.

In ogni caso, il dipendente deve astenersi dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, con interessi:

- propri;
- del coniuge o del convivente, di parenti entro il quarto grado, di affini entro il secondo grado;
- di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale extra lavorativa;
- di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi;
- di soggetti od enti di cui sia tutore, curatore, procuratore, amministratore di sostegno o rappresentante;
- di enti, associazioni, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente.

28. Partecipazione ad associazioni e organizzazioni

Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il dipendente effettua la comunicazione della propria adesione o appartenenza ad associazioni o a organizzazioni, i cui ambiti di interessi possono interferire con lo svolgimento dell'attività istituzionale, al Responsabile della struttura di appartenenza. Il presente comma non si applica in caso di adesione a partiti politici o a sindacati.

La comunicazione deve contenere i dati essenziali relativi all'associazione e alle ragioni della potenziale interferenza e deve essere effettuata, in forma scritta, entro 15 giorni:

- dall'assunzione e dall'affidamento dell'incarico;
- dalla presa di servizio presso l'ufficio;
- dalla adesione o dalla conoscenza della possibile interferenza che possa verificarsi con le attività della struttura cui il dipendente è assegnato;
- nel caso di trasferimento, dalla conoscenza dell'atto di assegnazione.



29. Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse

Il dipendente, all'atto dell'assegnazione all'ufficio, comunica entro 15 giorni al responsabile della struttura di riferimento tutti i rapporti di collaborazione, diretti o indiretti, con soggetti privati, in qualunque modo retribuiti, che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni.

Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il quarto grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura.

Il dipendente, in relazione alle mansioni svolte, deve comunicare al Responsabile della struttura di afferenza la presenza di conflitti d'interesse anche potenziali.

A tal fine deve presentare apposita dichiarazione, ogni qualvolta si sia verificata una modifica della situazione precedentemente dichiarata, entro il termine di 48 ore da quando ne ha avuto conoscenza.

La mancata comunicazione di cui ai commi precedenti comporta una violazione dei doveri del pubblico dipendente e costituisce un illecito disciplinare.

30. Obbligo di astensione

In presenza di una delle ipotesi che comportano l'obbligo di astensione, il dipendente deve comunicare al Responsabile della struttura di afferenza la specifica situazione di conflitto. Il dipendente si astiene, altresì, in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.

La comunicazione è resa tempestivamente in forma scritta, prima di assumere decisioni o di svolgere attività inerenti alle proprie mansioni. La comunicazione deve contenere ogni informazione utile a valutare la rilevanza del conflitto.

Il responsabile della struttura di afferenza del dipendente si pronuncia sulla rilevanza del conflitto di interessi e, se necessario, procede alla sostituzione del dipendente nella specifica procedura, dandone comunicazione scritta all'interessato.

I provvedimenti assunti dai responsabili di struttura, in presenza di situazioni di fabbricaz, sono comunicati al Responsabile della prevenzione della corruzione e sono custoditi in un apposito archivio a cura dello stesso.

La mancata comunicazione di cui al comma 1 costituisce violazione dei doveri del pubblico dipendente e illecito disciplinare.

31. Modalità di applicazione e sanzioni

Tutti i destinatari del presente codice, nello svolgimento delle attività istituzionali o di quelle svolte nell'interesse dell'Ente, dovranno ispirarsi ai principi del presente Codice, sia all'interno dell'Istituto, rafforzando la coesione e lo spirito di reciproca collaborazione, sia nei confronti dei terzi che entrano in contatto con l'Istituto stesso.

Le condotte lesive dell'integrità della ricerca vengono distinte a seconda della loro gravità e eventualmente sanzionate secondo il Codice di Comportamento dei Dipendenti.



Il Ricercatore che abbia fondate ragioni e riscontri oggettivi di casi di condotte lesive dell'integrità della ricerca (Scorretta Condotta Scientifica – SCS) attuate da altri Ricercatori (appartenenti all'IRCCS o esterni), con i quali intrattenga o abbia intrattenuto un rapporto di collaborazione scientifica, è tenuto a segnalare tali casi con nota scritta firmata o e-mail. Le segnalazioni anonime non saranno considerate e non seguiranno l'iter procedurale di seguito descritto. Il Direttore Scientifico può venire a conoscenza della SCS anche a seguito di monitoraggio interno.

Il Direttore Scientifico valuta la SCS e decide se l'irregolarità è stata apparentemente commessa intenzionalmente comportando conseguenze gravi. Se si configura questa situazione, ne dà comunicazione al Soggetto Indagato ed al Responsabile della Struttura/Dipartimento cui afferisce specificando la SCS riscontrata nel pieno rispetto della riservatezza.

Nel caso in cui vengano denunciate o si ravvisino ipotesi di condotte non conformi e/o lesive dei principi dell'integrità della ricerca, il Direttore Scientifico convoca il Comitato Tecnico di Verifica (CTV) che provvede a un colloquio con il soggetto indagato entro 7 giorni e con chiunque ritenga abbia informazioni utili, raccoglie e revisiona tutti i documenti utili per l'istruttoria, che devono essere tempestivamente forniti dal personale coinvolto nell'indagine. Entro 30 giorni il CTV redige una relazione che in seguito ad autorizzazione da parte del Direttore Scientifico verrà trasmessa al soggetto indagato permettendogli di inviare le proprie controdeduzioni entro 10 gg. Ad esito della procedura il CTV trasmette al Direttore Scientifico la propria relazione finale che deve presentare carattere di esaustività descrivendo l'iter seguito.

Il Direttore Scientifico valuta la relazione finale del CTV, ne dà comunicazione al Direttore Generale, al soggetto indagato, al Responsabile della Struttura/Dipartimento a cui afferisce il soggetto indagato e al soggetto denunciante e:

- qualora rilevi l'infondatezza della SCS, archivia il caso;
- qualora rilevi l'infondatezza della SCS ma, evidenzi un comportamento contrario alla buona prassi scientifica e potenzialmente pregiudizievole della qualità della ricerca decide quali misure mettere in atto per ripristinare la buona prassi scientifica (richiamo formale, monitoraggio dell'attività, tutoraggio, formazione);
- qualora rilevi la fondatezza della SCS, trasmette agli uffici competenti copia della relazione del CTV mettendo a disposizione l'intera documentazione raccolta affinché venga avviato il provvedimento disciplinare secondo il Codice di Comportamento dei Dipendenti.
- La relazione finale del CTV e l'intera documentazione viene conservata presso la Segreteria della Direzione Scientifica, per un periodo non inferiore a sette anni.

La violazione dei doveri contenuti nel presente Codice costituisce, per i dipendenti, illecito disciplinare e come tale è sanzionato, in aderenza alla procedura relativa ai procedimenti disciplinari. Per i restanti destinatari del Codice, si applicano le disposizioni previste dalla normativa specifica, prevedendo tale violazione come clausola di risoluzione o di decadenza dei contratti dei consulenti e dei collaboratori o di qualsivoglia altra forma di contratto/convenzione.

L'Istituto dà la più ampia diffusione al Codice, pubblicandolo sul proprio sito internet istituzionale e nella rete intranet, rendendolo disponibile, eventualmente anche tramite e-mail, a tutti i destinatari.